



Statuto e Regolamento della Camera Arbitrale di Verona

approvati con deliberazione di Consiglio n. 25 del 17.12.2020

in vigore dal 3.1.2021





STATUTO

ART. 1 - Funzioni e scopi della Camera Arbitrale	1
ART. 2 - Composizione della Camera Arbitrale	1
ART. 3 - Nomina del Consiglio della Camera Arbitrale	1
ART. 4 - Convocazione del Consiglio Arbitrale	1
ART. 5 - Funzioni del Consiglio Arbitrale	2
ART. 6 - Deliberazioni del Consiglio Arbitrale	2
ART. 7 - Il Segretario della Camera Arbitrale.....	2
ART. 8 - Le funzioni del Segretario della Camera Arbitrale.....	2
ART. 9 - Funzionamento Camera Arbitrale	2
ART. 10 - Modifica dello Statuto e del Regolamento di procedura	3

REGOLAMENTO DI PROCEDURA

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
ART. 1 - Convenzione arbitrale	4
ART. 2 - Sede e lingua dell'arbitrato.....	4
ART. 3 - Comunicazioni e termini	4
ART. 4 - Deposito degli atti e dei documenti delle parti.....	5
ART. 5 - Custodia degli atti.....	5
ART. 6 - Efficacia, interpretazione ed applicazione del Regolamento.....	5
ART. 7 - Obbligo di riservatezza.....	5
CAPO II – IL TRIBUNALE ARBITRALE.....	6
ART. 8 - Elenco degli arbitri/arbitratori/periti.....	6
ART. 9 - Nomina degli Arbitri.....	6
ART. 10 - Incompatibilità e decadenza	7
ART. 11 - Imparzialità ed indipendenza.....	8
ART. 12 - Accettazione della nomina	8
ART. 13 - Mancata accettazione della nomina ad Arbitro e dimissioni	8
ART. 14 - Astensione dell'arbitro	9
ART. 15 - Ricusazione dell'arbitro	9
ART. 16 - Sostituzione dell'arbitro	10
ART. 17 - Sospensione del procedimento arbitrale.....	10
ART. 18 - Determinazione onorari Tribunale Arbitrale	10
CAPO III – DEL PROCEDIMENTO	11
ART. 19 - La domanda arbitrale.....	11
ART. 20 - Fascicolo d'ufficio e risposta del convenuto	11
ART. 21 - Competenza Arbitrale.....	12
ART. 22 - Controversie connesse	12
ART. 23 - Provvedimenti cautelari.....	13
ART. 24 - Adempimenti della Segreteria	13
ART. 25 - Inattività del convenuto	13
ART. 26 - Fissazione della prima udienza.....	13
ART. 27 - Mancata comparizione delle parti	13
ART. 28 - Regole della procedura.....	14
ART. 29 - Domande nuove.....	14
ART. 30 - Intervento volontario e chiamata in causa di un terzo	15
ART. 31 - Anticipazione di spesa per accertamento tecnico	15
ART. 32 - Transazione in corso di procedimento.....	15
ART. 33 - Rinuncia alla domanda di arbitrato.....	15
ART. 34 - Ordinanze del Tribunale Arbitrale.....	15
ART. 35 - Udienze e verbali.....	16
CAPO IV – IL LODO	16
ART. 36 - Termine per la pronuncia del lodo.....	16
ART. 37 - Deliberazione e documentazione della decisione.....	16
ART. 38 - Contenuto del lodo	17
ART. 39 - Deposito e correzione del lodo.....	17
ART. 40 - Determinazione arbitrale irrituale.....	18



<i>CAPO V – LE SPESE DEL PROCEDIMENTO</i>	18
ART. 41 - Valore della controversia.....	18
ART. 42 - Spese del procedimento.....	18
ART. 43 - Versamenti pecuniari.....	19
<i>CAPO VI - ARBITRATO SEMPLIFICATO</i>	19
ART. 44 - Ambito di applicazione	19
ART. 45 - Nomina e ricusazione dell' Arbitro	19
ART. 46 - Il procedimento	20
ART. 47 - Il lodo	20
<i>CAPO VII – NORME RELATIVE ALLE PERIZIE CONTRATTUALI</i>	20
ART. 48 - Procedimento.....	20
<i>CAPO VIII –NORME RELATIVE AGLI ARBITRAGGI</i>	21
ART. 49 - Procedimento.....	21
<i>CAPO IX – NORME FINALI</i>	21
ART. 50.....	21



STATUTO

ART. 1 - Funzioni e scopi della Camera Arbitrale

1. E' istituita presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona e come emanazione della stessa, una Camera Arbitrale con i seguenti compiti:
 - a) diffondere l'idea e l'uso dell'arbitrato, studiare i problemi pratici e teorici dell'arbitrato, dell'arbitraggio e della perizia contrattuale, documentarsi sulla pratica e sul diritto anche dei Paesi Stranieri;
 - b) organizzare un servizio di arbitrato rituale e irrituale (o libero), di arbitraggio e di perizia contrattuale nelle controversie commerciali/economiche sia di natura nazionale che internazionale e provvedere, attraverso la propria organizzazione, a quanto occorre per la relativa attuazione;
 - c) prendere contatti ed eventuali accordi con organismi arbitrali, anche internazionali, e con enti pubblici, con organizzazioni ed associazioni interessate a questi problemi o con analoghi fini ed in particolare con l'A.I.A. e con l'A.N.C.A. onde promuovere idonee iniziative intese a studiare, diffondere ed utilizzare l'arbitrato come metodo di risoluzione nelle controversie.
2. I procedimenti di arbitrato, di arbitraggio e di perizia contrattuale sono disciplinati dal Regolamento di procedura (di seguito, per brevità, Regolamento) annesso al presente Statuto, di cui fa parte integrante.

ART. 2 - Composizione della Camera Arbitrale

1. La Camera Arbitrale è retta ed amministrata da un Consiglio composto da un Presidente e da quattro membri. Presidente della Camera Arbitrale e del Consiglio è di diritto il Presidente in carica della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona.
2. Il Presidente della Camera Arbitrale convoca e presiede il Consiglio Arbitrale.
3. Il Consiglio può nominare, tra i suoi componenti, un Vice-Presidente, al quale potranno, se del caso, essere affidati anche compiti specifici.
4. In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Consiglio è presieduto dal Vice-Presidente. In caso di assenza o di impedimento del Vice-Presidente, il Consiglio è presieduto dal suo membro più anziano di nomina e, in caso di uguale anzianità tra i vari membri, da quello di essi più anziano di età.

ART. 3 - Nomina del Consiglio della Camera Arbitrale

1. I membri del Consiglio della Camera Arbitrale sono nominati dalla Giunta della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura tra persone di provata esperienza, particolarmente in campo giuridico e commerciale; di tali persone almeno una è scelta tra i componenti della Giunta stessa. Essi durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.
2. I membri del Consiglio per tutta la durata della carica non possono far parte dell'elenco di cui all'art. 8 del Regolamento, né accettare la nomina ad Arbitro, nei procedimenti instaurati con l'intervento della Camera Arbitrale. Il membro del Consiglio che non partecipa a tre sedute consecutive senza giustificato motivo può essere dichiarato decaduto con decisione dello stesso Consiglio.
3. Le cariche sono gratuite. Ai componenti del Consiglio potranno essere attribuiti gettoni di presenza per la partecipazione alle sedute nella misura e secondo le modalità stabilite dalla Giunta Camerale.

ART. 4 - Convocazione del Consiglio Arbitrale

Il Consiglio è convocato d'iniziativa del suo Presidente o, in caso d'impedimento, dal Vice-Presidente o dal membro più anziano, secondo i criteri indicati nell'art. 2. Il Consiglio deve inoltre essere convocato



entro dieci giorni dalla presentazione alla Segreteria della Camera Arbitrale di richiesta scritta, firmata da almeno tre membri del Consiglio medesimo.

ART. 5 - Funzioni del Consiglio Arbitrale

1. Il Consiglio dispone di tutti i poteri e di tutte le facoltà necessarie al conseguimento delle finalità di cui all'art. 1, nell'osservanza, per quanto attiene interventi che comportino spese, delle disposizioni che regolano gli Enti Camerali.
2. In particolare, il Consiglio svolge i seguenti compiti:
 - ✓ nomina gli arbitri;
 - ✓ propone alla Giunta della Camera di Commercio le modifiche dello Statuto della Camera Arbitrale e dell'annesso Regolamento e fissa le regole deontologiche per gli arbitri;
 - ✓ avanza proposte ed esprime pareri su richieste della Giunta della Camera di Commercio;
 - ✓ cura, secondo le modalità previste dal Regolamento, la formazione di un elenco degli arbitri/arbitratori/periti e provvede al relativo aggiornamento;
 - ✓ decide sull'istanza di ricusazione dell'arbitro;
 - ✓ adempie a tutte le attribuzioni previste dal Regolamento.
3. Propone alla Giunta Camerale le tariffe per i servizi della Camera Arbitrale.

ART. 6 - Deliberazioni del Consiglio Arbitrale

Il Consiglio delibera con la presenza di almeno 3 membri, compreso tra essi il Presidente o chi ne fa le veci. Le sue deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei Consiglieri presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

ART. 7 - Il Segretario della Camera Arbitrale

1. E' Segretario della Camera Arbitrale, nominato dalla Giunta della Camera di Commercio, il Dirigente del Servizio presso il quale opera la Camera Arbitrale stessa.
2. Il Segretario della Camera Arbitrale (di seguito, per brevità, il Segretario) potrà avvalersi, per l'esercizio delle sue funzioni, della collaborazione di funzionari della Camera di Commercio.

ART. 8 - Le funzioni del Segretario della Camera Arbitrale

1. Il Segretario assolve le funzioni esecutive inerenti alle decisioni assunte dal Consiglio della Camera Arbitrale, provvede agli adempimenti ad esso demandati dal Regolamento, redige i verbali delle sedute del Consiglio Arbitrale, riferisce sullo stato dei procedimenti arbitrali, svolge funzioni di cancelleria per le udienze arbitrali, è responsabile nei confronti del Consiglio del funzionamento della Segreteria e degli eventuali servizi della Camera Arbitrale ed ha la direzione del personale addetto alla Camera Arbitrale.
2. Al Segretario compete la formazione dei fascicoli arbitrali, la tenuta della documentazione, nonché la verifica della regolarità e del rispetto di tutte le norme statutarie e regolamentari. Egli può rilasciare attestazioni e certificazioni sullo stato dei procedimenti.
3. Il Segretario, in caso di impedimento, può delegare le sue funzioni ad altro addetto dell'ufficio competente.

ART. 9 - Funzionamento Camera Arbitrale

1. La Camera di Commercio assicura i mezzi per il funzionamento della Camera Arbitrale.
2. La Giunta camerale fissa le tariffe per i servizi arbitrali, sentito il Consiglio Arbitrale.



ART. 10 - Modifica dello Statuto e del Regolamento di procedura

1. Il presente Statuto e l'annesso Regolamento potranno essere modificati dal Consiglio della Camera di Commercio su proposta della Giunta camerale e sentito il parere del Consiglio della Camera Arbitrale, o su proposta del Consiglio stesso.
2. Le modifiche dello Statuto e del Regolamento non potranno influire sullo svolgimento delle procedure arbitrali in corso, relativamente alle quali rimangono applicabili le norme in vigore al momento della loro instaurazione, intendendosi come tale il momento del deposito della domanda.
3. Per quanto non previsto nel presente Statuto e nell'annesso Regolamento si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge.



REGOLAMENTO DI PROCEDURA

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - Convenzione arbitrale

1. Se le parti hanno stipulato una clausola compromissoria o un compromesso che contiene il rinvio all' "arbitrato gestito secondo il Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Verona" o altra espressione equivalente, tutte le controversie cui l'accordo compromissorio stesso si riferisce sono risolte mediante arbitrato rituale, diretto a concludersi con la pronuncia di un lodo suscettibile di acquistare efficacia esecutiva in conformità dell'art. 825 c.p.c..
2. Qualora la clausola compromissoria per arbitrati rituali non specifichi se l'organo giudicante debba decidere secondo diritto o equità, l'Arbitro Unico o il Collegio Arbitrale in prima udienza definirà, sentite le parti, se decidere secondo diritto o equità.
3. Si fa luogo invece all'arbitrato irrituale o libero, diretto a concludersi con una decisione dell'arbitro (anch'essa comunemente denominata lodo) avente valore esclusivamente contrattuale tra le parti, qualora la volontà delle parti sia chiaramente espressa in tal senso.
4. Negli arbitrati irrituali gli Arbitri sono dispensati da formalità di procedura e agiscono quali mandatari in conformità alle regole di correttezza negoziale e di buona fede, garantendo sempre il rispetto del contraddittorio. Essi decidono secondo equità, o, in caso di diverso accordo, secondo diritto. Le norme del presente Regolamento sono applicabili in quanto compatibili con la natura irrituale dell'arbitrato individuata dalle parti.
5. Qualora non risulti, a giudizio della Segreteria della Camera Arbitrale, in modo sufficientemente chiaro la volontà delle parti di deferire la risoluzione della controversia alla Camera Arbitrale di Verona, la domanda di arbitrato può essere accolta purchè entrambe le parti sottoscrivano un'integrazione del compromesso o della clausola.
6. Al di fuori di quanto previsto dai commi precedenti, il Regolamento è applicato se ricorrono le seguenti condizioni:
 - a) una parte deposita una domanda di arbitrato sottoscritta personalmente dalla parte stessa e contenente la proposta di ricorrere ad un arbitrato disciplinato dal Regolamento;
 - b) l'altra parte accetta tale proposta, con dichiarazione sottoscritta personalmente, entro il termine indicatole dalla Segreteria della Camera Arbitrale.
7. La domanda arbitrale o l'eventuale atto di compromesso o la proposta di arbitrato sono soggetti alle disposizioni fiscali vigenti.
8. Le controversie che hanno ad oggetto la convenzione di arbitrato, ed in particolare quelle relative alla natura rituale o irrituale dell'arbitrato, sono decise dagli arbitri con lodo vincolante le parti.

ART. 2 - Sede e lingua dell'arbitrato

1. La sede arbitrale è fissata in Verona presso gli uffici della Camera di Commercio. Il Tribunale Arbitrale può prevedere che si svolgano in luogo diverso dalla sede udienze o altre attività del procedimento
2. Salvo diverso accordo delle parti, la lingua utilizzata per l'arbitrato è quella italiana.
3. Il Tribunale Arbitrale può autorizzare la produzione di documenti redatti in una lingua diversa da quella dell'arbitrato e può ordinare che i documenti siano accompagnati da una traduzione nella lingua dell'arbitrato.

ART. 3 - Comunicazioni e termini

1. Le comunicazioni delle parti, del Tribunale Arbitrale, del Consiglio Arbitrale, della Segreteria e di tutti i soggetti del procedimento in genere, salvo quanto diversamente previsto dal Regolamento, sono



eseguite validamente se consegnate contro ricevuta o spedite per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o effettuate con mezzo equipollente, purché in grado di fornire la prova del ricevimento.

2. La comunicazione di un atto si considera effettuata nel luogo e nel giorno in cui risulta eseguita la consegna presso il destinatario secondo una delle forme previste al comma precedente. Se la comunicazione deve essere effettuata entro un termine, essa si considera tempestiva se l'atto è inviato prima della scadenza dello stesso.
3. I termini prescritti dal Regolamento iniziano a decorrere dalla data in cui risulta ricevuta dal destinatario la relativa comunicazione. Nel computo dei termini è escluso il giorno iniziale; se il giorno di scadenza è sabato o un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno seguente non festivo.
4. Le parti possono convenire di ridurre i termini prescritti dal Regolamento con un accordo da allegare all'atto di nomina del Tribunale Arbitrale. Se concluso dopo la costituzione del Tribunale Arbitrale, tale accordo è efficace solo con l'approvazione del Tribunale Arbitrale.
5. I termini previsti dal Regolamento o fissati dal Consiglio Arbitrale, dal Tribunale Arbitrale o dalla Segreteria non sono a pena di decadenza, se la decadenza non è espressamente prevista dal Regolamento o stabilita dal provvedimento che li fissa.
6. Il Consiglio Arbitrale, la Segreteria e il Tribunale Arbitrale possono prorogare, prima della loro scadenza, i termini da essi fissati. I termini fissati a pena di decadenza possono essere prorogati soltanto per gravi motivi ovvero con il consenso di tutte le parti.

ART. 4 - Deposito degli atti e dei documenti delle parti

1. Le parti devono depositare presso la Segreteria della Camera Arbitrale un esemplare in originale di ogni atto per la Camera Arbitrale (in bollo) ed un originale per la controparte o le controparti (in bollo), più tante copie (in carta libera) quanti sono gli arbitri.
2. I documenti, che vanno depositati in numero di copie corrispondente alle copie degli atti, possono essere prodotti in fotocopia. In caso di contestazione sulla corrispondenza delle copie all'originale, la parte interessata può farle autenticare dalla Segreteria, esibendo l'originale.
3. Il Tribunale Arbitrale deve depositare presso la Segreteria una copia dei verbali e delle ordinanze emesse anche fuori udienza.

ART. 5 - Custodia degli atti

1. Su richiesta di parte, la Segreteria rilascia copie conformi all'originale del lodo depositato presso la Segreteria stessa.
2. La Segreteria mantiene la custodia del fascicolo d'ufficio fino a cinque anni dalla conclusione del procedimento.

ART. 6 - Efficacia, interpretazione ed applicazione del Regolamento

1. Quando le parti convengono di ricorrere all'arbitrato presso la Camera Arbitrale di Verona, esse accettano per ciò stesso il Regolamento in vigore alla data d'inizio del procedimento di arbitrato.
2. Il Tribunale Arbitrale interpreta ed applica il Regolamento in relazione ai propri doveri e poteri. Nel caso di divergenze tra i membri del Collegio sull'interpretazione e l'applicazione del Regolamento, la decisione è presa a maggioranza. Il Tribunale Arbitrale o una delle parti può demandare la questione al Consiglio Arbitrale per la decisione definitiva.

ART. 7 - Obbligo di riservatezza

1. La Camera Arbitrale, gli Arbitri, gli eventuali consulenti tecnici, le parti e i loro difensori e tutti coloro che intervengono nella procedura arbitrale sono tenuti a mantenere riservata qualsiasi notizia o informazione inerente allo svolgimento e all'esito della procedura stessa.
2. Le parti possono autorizzare espressamente la Camera Arbitrale alla pubblicazione dei lodi, integralmente oppure resi totalmente anonimi quanto alle parti ed ai soggetti intervenuti nella procedura.



CAPO II – IL TRIBUNALE ARBITRALE

ART. 8 - Elenco degli arbitri/arbitratori/periti

1. Il Consiglio della Camera Arbitrale forma un elenco di arbitri/arbitratori/periti, scelti tra professionisti ed esperti, particolarmente qualificati in materie giuridiche, economiche e/o tecniche. Il suddetto elenco è reso pubblico mediante deposito presso la Segreteria della Camera Arbitrale ed è a disposizione di chiunque ne faccia richiesta.
2. L'elenco è aggiornato periodicamente ed è rinnovato ogni triennio, a cura del Consiglio.
3. L'iscrizione nell'elenco avviene su domanda di chiunque sia interessato.
4. Possono essere iscritti all'elenco degli arbitri/arbitratori/periti coloro che sono iscritti ad Ordini o Collegi professionali con un'anzianità di almeno 5 anni e che esercitano effettivamente l'attività alla data della presentazione della domanda di iscrizione.
5. Il Consiglio può richiedere, tramite la Segreteria, alle persone candidate all'iscrizione, documentazione comprovante le esperienze acquisite nell'esercizio della professione svolta.
6. Le richieste di iscrizione all'elenco arbitri/arbitratori/periti dovranno essere corredate della opportuna documentazione relativa a:
 - a) titoli di studio posseduti;
 - b) esperienza professionale, attività svolta in pubblici uffici o nella libera professione;
 - c) esperienze acquisite in materia arbitrale;
 - d) partecipazioni a corsi di formazione per arbitri;
 - e) pubblicazioni in materie giuridiche, economiche o tecniche;
 - f) ogni altro elemento idoneo a dimostrare la particolare esperienza acquisita;
 - g) dichiarazione di accettazione del regolamento, del codice deontologico e delle tariffe vigenti.
7. E' motivo di cancellazione dall'elenco, la cancellazione, per un qualsiasi motivo, dall'ordine o collegio di appartenenza.
8. In pendenza di procedimenti penali o disciplinari in capo al professionista, il Consiglio Arbitrale può discrezionalmente disporre la sospensione dall'elenco degli arbitri, in attesa dell'esito del procedimento.
9. E', altresì, cancellato dall'elenco chi viene condannato in via definitiva per delitto non colposo, chi risulti responsabile di gravi fatti che rivelino la inidoneità alle funzioni arbitrali ovvero in caso di gravi sanzioni disciplinari adottate dai singoli ordini o collegi di appartenenza. La cancellazione viene disposta dal Consiglio Arbitrale.
10. Ai sensi dell'art. 812 c.p.c., non può essere arbitro chi è privo in tutto o in parte della capacità legale di agire.
11. Le norme relative agli arbitri, di cui ai seguenti articoli del presente capo, si applicano anche agli arbitratori ed ai periti. Parimenti le norme relative al Presidente del Collegio Arbitrale si applicano anche all'Arbitro Unico.

ART. 9 - Nomina degli Arbitri

1. Le controversie sottoposte alla Camera Arbitrale sono decise da un Arbitro Unico o da un Collegio di tre o più arbitri, purché in numero dispari. In assenza espressa previsione delle parti sul numero degli arbitri, sono deferite ad un Arbitro Unico le controversie di valore fino a € 250.000,00, e ad un Collegio Arbitrale di tre arbitri le controversie di valore superiore. Il Consiglio Arbitrale può comunque deferire la controversia ad un Collegio di tre membri, se lo ritiene opportuno per la complessità della controversia o qualora questa sia di valore indeterminato o indeterminabile.
2. Qualora le parti convengano che la controversia venga risolta da un Arbitro Unico, l'Arbitro è nominato dal Consiglio Arbitrale tra gli iscritti all'elenco arbitri/arbitratori/periti di cui all'art. 8 alla data di presentazione della domanda di arbitrato. Qualora le parti abbiano previsto di nominare l'Arbitro di comune accordo e non raggiungano un accordo entro 15 gg. dal deposito della risposta



- del convenuto, l'Arbitro Unico è nominato dal Consiglio Arbitrale tra gli iscritti all'elenco di cui all'art. 8 alla data di presentazione della domanda di arbitrato.
3. Qualora la controversia debba essere deferita ad un Collegio di tre arbitri, in mancanza di diverse pattuizioni tra le parti il Collegio è così nominato:
 - a) ciascuna parte, nella domanda di arbitrato e nella memoria di risposta, nomina un arbitro, anche tra soggetti non iscritti nell'elenco di cui all'art. 8, purché in possesso dei requisiti necessari; se una delle parti non provvede alla nomina del proprio arbitro nel termine fissato, la stessa nomina compete al Consiglio Arbitrale tra gli iscritti all'elenco di cui sopra;
 - b) il terzo arbitro, con funzioni di Presidente, è nominato dal Consiglio della Camera Arbitrale, tra coloro che risultino iscritti nell'elenco di cui all'art. 8, alla data di presentazione della domanda di arbitrato. Le parti possono stabilire che il Presidente sia nominato di comune accordo dagli arbitri già nominati dalle stesse; se gli arbitri non vi provvedono entro il termine indicato dalle parti o, in mancanza, assegnato dalla Segreteria, il Presidente è nominato dal Consiglio Arbitrale tra gli iscritti all'elenco di cui sopra.
 4. Se la domanda è proposta da più parti o contro più parti (cd. arbitrato multiparti), anche in deroga a quanto previsto nella convenzione arbitrale, il Consiglio Arbitrale nomina tutti i componenti del Collegio Arbitrale, designando un Arbitro Unico quando lo ritenga opportuno e la convenzione arbitrale non richieda la designazione di un collegio. Le nomine saranno effettuate tra coloro che risultino iscritti nell'elenco di cui all'art. 8 alla data di presentazione della domanda di arbitrato. Il Consiglio indicherà, altresì, chi tra gli arbitri prescelti svolgerà le funzioni di Presidente. Tuttavia, se le parti si raggruppano inizialmente in due sole unità, nominando ciascuna unità un arbitro come se la controversia avesse due sole parti ed accettando che il collegio arbitrale sia formato da tre membri, il Consiglio Arbitrale nomina il solo Presidente.
 5. Il Collegio Arbitrale dovrà, comunque, essere sempre costituito in numero dispari.
 6. Se l'arbitrato è disciplinato dall'art. 34 del d.lgs. 5/2003, ed in ogni altro caso in cui per previsione di legge è obbligatorio deferire ad un terzo la nomina di uno o più arbitri, il Consiglio Arbitrale nomina tutti i componenti del Collegio Arbitrale, designando un Arbitro Unico qualora lo ritenga opportuno e la clausola non richieda la designazione di un collegio.

ART. 10 - Incompatibilità e decadenza

1. Non possono essere nominati arbitri:
 - ✓ i membri della Camera Arbitrale;
 - ✓ i revisori dei conti della Camera di Commercio;
 - ✓ i dipendenti della Camera di Commercio;
 - ✓ gli associati professionali, i dipendenti e coloro che hanno stabili rapporti di collaborazione professionale con le persone sopra indicate.
2. Non possono essere nominati arbitri e, se nominati, decadono dall'incarico, coloro i quali siano dichiarati interdetti, inabilitati, falliti, interdetti dai pubblici uffici o da una professione o da un'arte o condannati a pena della reclusione superiore a tre anni in relazione a delitto non colposo con sentenza irrevocabile, o comunque coloro che sono privi in tutto o in parte della capacità legale di agire.
3. Non può svolgere funzioni di arbitro chi abbia già svolto l'incarico di mediatore relativamente alla stessa controversia.
4. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Arbitrale entro venti giorni dalla comunicazione della relativa causa, a cura del Segretario. Il provvedimento è comunicato:
 - all'arbitro dichiarato decaduto;
 - alle parti che lo avevano designato, se trattasi di Collegio Arbitrale, nonché al Presidente del Collegio stesso;
 - alle parti che lo avevano designato, se trattasi di Arbitro Unico.



ART. 11 - Imparzialità ed indipendenza

1. Tutti gli Arbitri devono essere imparziali ed indipendenti rispetto alle parti e sono tenuti al rispetto del codice deontologico allegato.
2. Il Tribunale Arbitrale, al momento dell'accettazione della nomina, deve rendere una dichiarazione di indipendenza sulla base dell'insussistenza di fatti e circostanze che possono costituire motivo di incompatibilità all'incarico.
3. Nel corso del procedimento il Tribunale Arbitrale è tenuto a comunicare ogni circostanza che possa costituire motivo di incompatibilità con la prosecuzione dell'incarico.

ART. 12 - Accettazione della nomina

1. Nel caso di nomina dell'Arbitro/degli Arbitri da parte del Consiglio Arbitrale, la Segreteria della Camera Arbitrale ne informa le parti e l'Arbitro/Arbitri stesso/i, che entro il termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di nomina dovrà/dovranno trasmettere alla Segreteria, con le modalità di cui all'art. 3, la propria accettazione con allegata la dichiarazione di indipendenza ed imparzialità.
2. La Segreteria della Camera Arbitrale potrà altresì richiedere, all'arbitro/agli arbitri nominato/i dalle parti, l'accettazione della nomina medesima con la dichiarazione di indipendenza e imparzialità; l'accettazione e la relativa dichiarazione dovranno essere trasmesse, con le modalità di cui all'art. 3, alla Segreteria della Camera Arbitrale entro il termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento della richiesta stessa.
3. In ogni caso, l'accettazione della nomina da parte dell'intero Tribunale Arbitrale deve risultare nel verbale della prima riunione.
4. Nella dichiarazione di imparzialità ed indipendenza, l'Arbitro deve attestare, specificandone periodo e durata:
 - a) qualunque relazione con le parti o i loro difensori che incida sulla sua indipendenza e imparzialità;
 - b) qualunque interesse personale o economico, diretto o indiretto, relativo all'oggetto della controversia;
 - c) qualunque pregiudizio o riserva nei confronti della materia del contendere che incida sulla sua imparzialità.
5. Tale dichiarazione, qualora si renda necessario per fatti sopravvenuti, dovrà essere ripetuta, su richiesta della Segreteria della Camera Arbitrale, nel corso della procedura arbitrale, fino al deposito del lodo.
6. L'accettazione, da parte dell'arbitro/degli arbitri nominato/i dal Consiglio della Camera Arbitrale e da parte dell'arbitro/degli arbitri nominato/i dalle parti, presentata o spedita oltre il termine massimo fissato nel primo comma e nel secondo comma del presente articolo è inammissibile e, di conseguenza, l'arbitro accettante decade dall'incarico. La inammissibilità dell'accettazione della nomina e la conseguente decadenza sono dichiarate dal Consiglio Arbitrale entro 20 giorni dalla data in cui l'accettazione perviene presso la Segreteria della Camera Arbitrale.
7. L'accettazione dell'Arbitro, unitamente alla dichiarazione di indipendenza ed imparzialità, è tempestivamente comunicata dalla Segreteria della Camera Arbitrale alle parti e, nel caso di Collegio Arbitrale, agli altri Arbitri.
8. L'Arbitro che non ha accettato la nomina deve essere sostituito nel rispetto delle procedure previste dall'art. 15 del presente Regolamento.

ART. 13 - Mancata accettazione della nomina ad Arbitro e dimissioni

1. Fermi i casi di astensione obbligatoria ex articolo 14 del Regolamento, l'Arbitro nominato dal Consiglio della Camera Arbitrale rifiuta la nomina del Consiglio Camerale o rinuncia al mandato già accettato, soltanto per un "grave motivo" e mediante le modalità di cui all'articolo 3.
2. Non è ammesso rifiutare tacitamente la nomina, omettendo di dare riscontro alla comunicazione della Segreteria nel termine perentorio previsto dall'articolo 12 del Regolamento.



3. Il rifiuto espresso alla nomina del Consiglio della Camera Arbitrale deve essere effettuato entro il termine perentorio di 10 giorni dalla comunicazione della nomina da parte della Segreteria.
4. Costituiscono un “grave motivo” i motivi di famiglia e di salute, che l’Arbitro è tenuto a rappresentare e comprovare.
5. La mancata accettazione nel termine ed il rifiuto espresso oltre il termine e senza le modalità di forma e contenuto di cui sopra, determina un rifiuto privo di “grave motivo”.
6. Il rifiuto della nomina e le dimissioni devono essere presentate all’attenzione del Consiglio della Camera Arbitrale, il quale:
 - tramite il Segretario provvede a comunicare alle parti e agli altri Arbitri l’atto di rifiuto o di dimissioni;
 - provvede alla sostituzione ai sensi dell’articolo 16 del presente Regolamento;
 - valuta le ragioni del rifiuto o delle dimissioni ed il relativo fondamento, potendo richiedere all’Arbitro rifiutante o dimissionario chiarimenti o integrazioni a giustificazione delle ragioni a sostegno del rifiuto o dimissioni.
7. Il Consiglio della Camera Arbitrale delibera la cancellazione dall’elenco arbitri in presenza di rifiuto o dimissioni ritenute prive di “grave motivo”. La cancellazione è comunicata all’Arbitro per il tramite della Segreteria della Camera Arbitrale.

ART. 14 - Astensione dell’arbitro

1. L’Arbitro ha l’obbligo di astenersi quando abbia un interesse personale, concreto ed attuale rispetto all’oggetto della controversia oppure abbia rapporti di parentela, di dipendenza o di collaborazione o di prestazione di lavoro autonomo o comunque di affari con una delle parti, o ancora quando sussistano circostanze che possano ragionevolmente incidere sulla fiducia delle parti e, comunque, in tutti i casi previsti dall’art. 815 c.p.c..
2. In tutti questi casi l’astensione si effettua mediante comunicazione scritta, con le modalità di cui all’art. 3, alla Segreteria della Camera Arbitrale che, tramite il proprio Segretario, provvederà ad informare immediatamente il Consiglio Arbitrale.
3. Il Consiglio Arbitrale prende atto dell’astensione di cui sopra e conferisce mandato al Segretario perché provveda a comunicarla alle parti del procedimento ed agli altri Arbitri.

ART. 15 - Ricusazione dell’arbitro

1. E’ facoltà della parte di ricusare, nei casi previsti dall’art. 815 del c.p.c., nonché per mancanza di neutralità, per carenza di imparzialità e di indipendenza e per gravi infrazioni alle norme del codice deontologico, l’arbitro nominato dall’altra parte o dal Consiglio della Camera Arbitrale.
2. La parte non può ricusare l’arbitro che essa ha nominato o contribuito a nominare se non per motivi conosciuti dopo la nomina.
3. L’istanza di ricusazione deve essere motivata e fatta con comunicazione scritta, con le modalità di cui all’art. 3, alla Segreteria della Camera Arbitrale, entro il termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di accettazione o dalla sopravvenuta conoscenza della causa di ricusazione.
4. L’istanza è comunicata agli arbitri e alle altre parti dalla Segreteria che assegna loro un termine per l’invio di eventuali osservazioni.
5. Le altre parti possono, entro il termine perentorio di 10 giorni dal momento in cui hanno ricevuto la comunicazione di cui al comma precedente, proporre istanza di ricusazione incidentale, anche se è già trascorso il termine per proporre istanza di ricusazione in via principale.
6. Sulla richiesta di ricusazione decide, in via definitiva e con provvedimento motivato, il Consiglio Arbitrale, tenendo anche conto dei requisiti di indipendenza ed imparzialità che devono contraddistinguere la funzione dell’arbitro.
7. La proposizione dell’istanza di ricusazione non sospende il procedimento arbitrale, salvo diversa determinazione degli arbitri. Tuttavia, se l’istanza è accolta, l’attività compiuta dall’arbitro ricusato o con il suo concorso è inefficace.



ART. 16 - Sostituzione dell'arbitro

1. La sostituzione dell'arbitro, alla quale si provvede con le stesse modalità previste per la nomina, può avvenire:
 - b) per morte;
 - c) per incapacità naturale documentata;
 - d) per decadenza;
 - e) per astensione e ricusazione;
 - f) per rinuncia o rifiuto;
 - g) per inerzia, negligenza o ritardo nell'espletamento dell'attività arbitrale.
2. Nei casi di inerzia, ritardo o negligenza, il Consiglio Arbitrale effettua un richiamo scritto; se nonostante il richiamo l'Arbitro non adempie alle sue funzioni, dopo averlo sentito, si provvede alla sostituzione con le stesse modalità previste per la nomina.
3. In ogni ipotesi di sostituzione dell'arbitro prevista dal presente articolo, spetta al nuovo Arbitro in seguito nominato disporre l'eventuale rinnovo totale o parziale di precedenti atti del procedimento. Se l'arbitro è membro di un Collegio arbitrale, chiederà che lo stesso disponga l'eventuale rinnovo, totale o parziale, di precedenti atti del procedimento. Nel caso in cui sia disposta la rinnovazione totale, il nuovo termine per il deposito del lodo decorre dalla data di emissione dell'ordinanza che lo dispone.
4. Della sostituzione verrà data comunicazione agli altri Arbitri a cura della Segreteria.
5. L'eventuale compenso dell'arbitro sostituito è definito dal Consiglio Arbitrale nel provvedimento di sostituzione, tenendo conto dell'attività fino a quel momento svolta e del motivo della sostituzione.
6. Nelle ipotesi di sostituzione per rinuncia senza giustificato motivo o per negligenza o per ritardo o per inerzia nell'espletamento dell'attività arbitrale, non spetta all'arbitro sostituito alcun compenso.

ART. 17 - Sospensione del procedimento arbitrale

Le situazioni specificate nel primo comma del precedente articolo determinano la sospensione del procedimento arbitrale dal momento in cui perviene agli organi competenti la comunicazione della causa di sostituzione sino alla ricostituzione o alla riconvocazione dell'organo arbitrale.

ART. 18 - Determinazione onorari Tribunale Arbitrale

1. La determinazione degli onorari da corrispondere al Tribunale Arbitrale, sulla base del Tariffario della Camera Arbitrale vigente al momento del deposito della domanda di arbitrato, è individuata secondo le seguenti modalità:
 - ✓ applicazione di un importo inferiore al minimo previsto dallo scaglione di riferimento del tariffario (valore controversia), e comunque non superiore al 50% dell'importo minimo, se la procedura arbitrale si conclude con un accordo conciliativo fin dalla prima riunione e/o nell'ipotesi di transazione definitiva fra le parti intervenuta prima della costituzione del Tribunale Arbitrale ai sensi dell'art. 32, co. 1 del Regolamento e/o nell'ipotesi di mancata comparizione delle parti alla prima udienza ex art. 27 del Regolamento;
 - ✓ applicazione dell'importo massimo previsto dallo scaglione di riferimento del tariffario (valore controversia) quando la procedura arbitrale si conclude con il deposito del lodo;
 - ✓ in tutti gli altri casi e quando non si arrivi alla decisione finale, applicazione di un importo compreso tra il minimo ed il massimo dello scaglione di riferimento del tariffario (valore controversia), tenendo conto della complessità della controversia, della rapidità della procedura e del lavoro svolto dall'organo giudicante.
2. Il compenso del Tribunale Arbitrale sarà liquidato quando le parti in causa avranno provveduto al versamento delle competenze loro spettanti (spese procedimento).



CAPO III – DEL PROCEDIMENTO

ART. 19 - La domanda arbitrale

1. La parte che intende promuovere un procedimento di arbitrato rituale o irrituale dovrà depositare, presso la Segreteria della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Verona, una domanda sottoscritta dall'istante o dal suo difensore munito di regolare procura, in tanti originali (in bollo) quante sono le parti, un originale (in bollo) per la Segreteria ed un numero di copie pari al numero degli arbitri (in carta libera). La Segreteria indica il numero di copie nel caso in cui il numero degli arbitri non sia ancora definito.
2. Nel caso di domanda congiunta è sufficiente trasmettere un originale della domanda (in bollo) alla Segreteria della Camera Arbitrale ed una copia (in carta libera) pari al numero degli arbitri previsti.
3. La domanda deve contenere:
 - a) il nome delle parti e la loro residenza, o trattandosi di società, denominazione o ragione sociale, il tipo, la sede ed il nome dei legali rappresentanti;
 - b) l'esposizione dei fatti, la formulazione delle conclusioni e l'eventuale indicazione, anche sommaria, del valore economico della controversia;
 - c) la nomina dell'arbitro o le indicazioni necessarie per la sua scelta;
 - d) il compromesso o la clausola compromissoria;
 - e) l'indicazione del tipo di arbitrato (rituale o libero) e del tipo di pronuncia (diritto o equità), nel caso in cui tali precisazioni manchino o siano non del tutto chiare nell'accordo compromissorio;
 - f) il nome, l'indirizzo e la procura "ad litem" e "ad negotia" del difensore se nominato e l'eventuale elezione di domicilio;
 - g) l'eventuale indicazione dei mezzi di prova richiesti;
 - h) ogni altro documento che la parte ritiene di allegare;
 - i) la prova dell'avvenuta trasmissione della stessa alla controparte, nel caso in cui sia l'attore a trasmettere direttamente la domanda di arbitrato al convenuto.
4. La parte, al momento del deposito della domanda, versa l'importo previsto per il diritto di registrazione.
5. L'attore può anche trasmettere direttamente la domanda di arbitrato al convenuto, fermo restando il deposito della domanda stessa presso la Segreteria, che non trasmetterà in tal caso la domanda al convenuto, sempre che vi sia la prova dell'avvenuta trasmissione ad opera dell'attore.

ART. 20 - Fascicolo d'ufficio e risposta del convenuto

1. Il Segretario della Camera Arbitrale forma il fascicolo del procedimento cui assegna un numero d'ordine per anno, e annota gli estremi del procedimento stesso in apposito registro cronologico sotto la data di ricevimento della domanda di cui all'art. 19.
2. Il Segretario trasmette, con le modalità di cui all'art. 3, alla controparte o alle controparti, copia della domanda ricevuta e dei relativi allegati con invito a procedere, nel termine di giorni 30, al deposito presso la Segreteria della Camera Arbitrale, della propria memoria di risposta sottoscritta in un numero di copie pari al numero degli arbitri previsti o prevedibili (in carta libera), un originale per la controparte ed uno per la Segreteria (entrambi in bollo). Tale termine può essere prorogato dalla Segreteria per giustificati motivi.
3. La memoria di risposta, sottoscritta dalla parte o dal suo difensore munito di procura, deve contenere:
 - a) il nome del convenuto e la sua residenza, o trattandosi di società, il tipo, la sede ed il nome dei legali rappresentanti;
 - b) la replica, la formulazione delle conclusioni e l'eventuale domanda riconvenzionale e l'indicazione, anche sommaria, del valore economico della controversia;
 - c) la nomina dell'arbitro o le indicazioni necessarie per la sua scelta;
 - d) l'indicazione del tipo di arbitrato (rituale o libero) e del tipo di pronuncia (diritto o equità), nel caso in cui tali precisazioni manchino o siano non del tutto chiare nell'accordo compromissorio;



- e) il nome, l'indirizzo e la procura "ad litem" e "ad negotia" del difensore se nominato e l'eventuale elezione di domicilio;
 - f) l'indicazione delle prove richieste;
 - g) ogni altro documento che la parte ritiene di allegare.
4. La parte o le parti convenute, al momento del deposito della risposta, versano l'importo previsto per il diritto di registrazione.
 5. Il Segretario provvede a trasmettere alla parte istante l'atto di risposta della parte convenuta con le modalità di cui all'art. 3. Il convenuto può anche trasmettere direttamente la memoria di risposta all'attore, fermo restando il deposito della memoria stessa presso la Segreteria, che in tal caso non la trasmetterà all'attore, sempre che vi sia la prova dell'avvenuta trasmissione ad opera del convenuto.
 6. Nell'ipotesi in cui la parte convenuta avanzi domanda riconvenzionale o sollevi eccezioni attinenti l'esistenza, la validità o l'ambito di applicazione dell'accordo arbitrale, la parte attrice può depositare una replica nel termine di 30 giorni dal ricevimento della risposta. Tale termine può essere prorogato dalla Segreteria per giustificati motivi.
 7. Il Segretario trasmette la memoria di replica dell'attore al convenuto, fermo quanto previsto in alternativa per la comunicazione diretta da parte dell'attore.
 8. Qualora la chiamata in causa di terzi sia possibile secondo le norme applicabili al procedimento, essa deve essere effettuata dal convenuto con la memoria di risposta. La Segreteria trasmette la memoria di risposta al terzo chiamato in causa con le modalità di cui all'art. 3. Il convenuto può anche trasmettere direttamente la memoria di risposta al terzo, fermo restando il deposito della memoria stessa presso la Segreteria, che in tal caso non la trasmetterà al terzo chiamato, sempre che vi sia la prova dell'avvenuta trasmissione ad opera del convenuto. Al terzo chiamato si applicano, per la memoria di costituzione ed eventuali repliche, gli stessi termini e modalità previste per il convenuto.

ART. 21 - Competenza Arbitrale

1. Se la validità, il contenuto e l'ampiezza della convenzione d'arbitrato o la regolare costituzione degli arbitri sono contestate nel corso dell'arbitrato e per qualsiasi ragione sopravvenuta nel corso del procedimento, gli arbitri decidono sulla propria competenza.
2. La competenza arbitrale è accettata se il convenuto non la contesta espressamente, deducendo l'inesistenza, l'invalidità o l'inefficacia della convenzione d'arbitrato, nel termine previsto dall'art. 20, comma 2, del presente Regolamento.
3. L'eccezione di incompetenza del Tribunale Arbitrale per eccedenza delle conclusioni dai limiti dell'accordo arbitrale deve essere proposta, a pena di decadenza, nel primo atto o nella prima udienza successiva alla domanda cui l'eccezione si riferisce.
4. Il Tribunale Arbitrale è competente a conoscere dell'eccezione di compensazione, nei limiti del valore della domanda, anche se il controcredito non è compreso nell'ambito della convenzione di arbitrato.
5. L'eccezione di incompetenza non è rilevabile d'ufficio dal Tribunale Arbitrale, salvo che si tratti di controversia non arbitrabile ai sensi dell'art. 806 del c.p.c..

ART. 22 - Controversie connesse

1. Qualora, prima della nomina del Tribunale Arbitrale, vengano sollevate controversie tra loro connesse, il Consiglio Arbitrale, considerate le caratteristiche delle controversie, tenuto conto della legge processuale applicabile, previo accordo scritto delle parti, può autorizzare la riunione dei procedimenti affinché le controversie siano decise con un unico lodo.
2. In ogni caso non possono essere riunite controversie da decidersi con arbitrato rituale insieme a controversie da decidersi con arbitrato irrituale. Non possono essere riunite controversie da decidersi secondo diritto con controversie da decidersi secondo equità.
3. Qualora una stessa delibera sia oggetto di una pluralità di impugnazioni, il Consiglio Arbitrale, oppure il Tribunale Arbitrale dispongono che tali impugnazioni siano decise con un unico lodo.
4. Il Tribunale Arbitrale investito di più procedimenti pendenti può disporre la loro riunione, se li ritiene oggettivamente connessi.



ART. 23 - Provvedimenti cautelari

1. La parte che, prima dell'inizio del procedimento arbitrale o nel corso di esso, ottenga dall'autorità giudiziaria un provvedimento cautelare, deve darne sollecita notizia alla Segreteria della Camera Arbitrale, la quale ne informa prontamente l'Arbitro o il Collegio.
2. Il Tribunale Arbitrale, su domanda di parte, potrà pronunciare tutti i provvedimenti cautelari, urgenti e provvisori, anche di contenuto anticipatorio, che non siano vietati da norme inderogabili applicabili al procedimento.

ART. 24 - Adempimenti della Segreteria

1. Trascorso il termine indicato nell'articolo 20, il Segretario provvede al più presto a trasmettere al Consiglio il fascicolo del procedimento.
2. Il Consiglio quindi senza indugio provvede alla nomina del Presidente del Collegio Arbitrale e/o dell'Arbitro Unico ed eventualmente degli altri Arbitri.
3. Se alcuna delle parti non ha provveduto alla nomina di sua competenza il Consiglio provvede, altresì, alla integrazione del Collegio scegliendo l'Arbitro mancante tra coloro che risultano iscritti nell'elenco di cui all'art. 8 al momento della presentazione della domanda di arbitrato.
4. Il Segretario provvede a comunicare la designazione del Consiglio all'Arbitro/i nominato/i nonché alle parti ed ai loro Arbitri.
5. La Segreteria trasmette agli arbitri tutti gli atti del procedimento, con i documenti allegati. Se ha luogo la sostituzione di arbitri dopo che il Tribunale Arbitrale si è costituito, la Segreteria trasmette ai nuovi arbitri copia degli atti e dei documenti del procedimento.

ART. 25 - Inattività del convenuto

1. Se la controparte o le controparti non depositino risposta ovvero non abbiano in essa formulato la difesa in conformità al disposto dell'art. 20 del presente Regolamento, le conclusioni si intendono formulate in senso negativo rispetto a quelle formulate nella domanda e l'arbitrato prosegue in sua/loro assenza.
2. Ogni atto del procedimento viene notificato dalla Segreteria personalmente alla parte o alle parti convenute rimaste inattive con le modalità di cui all'art. 3.

ART. 26 - Fissazione della prima udienza

1. L'Arbitro unico, ovvero il Presidente del Collegio, entro il termine di 10 giorni dalla ricevuta comunicazione, accetta la nomina, secondo le modalità previste dall'art. 12 del presente Regolamento.
2. Entro il termine di cui al comma 1, l'Arbitro Unico ovvero il Presidente del Collegio, d'intesa con la Segreteria, fissa e comunica la data della prima riunione, alla quale invita anche le parti.
3. Le parti debbono comparire personalmente o a mezzo di rappresentanti muniti di procura speciale e possono farsi assistere da difensore munito di regolare procura.

ART. 27 - Mancata comparizione delle parti

1. Se alla prima udienza o in un'udienza successiva nessuna delle parti compare, il Tribunale Arbitrale fissa un'udienza successiva, di cui la Segreteria della Camera Arbitrale dà immediata comunicazione alle parti.
2. Se all'udienza così fissata nessuna delle parti compare, il Tribunale Arbitrale, accertata la regolarità della comunicazione prescritta nel precedente comma, dichiara l'estinzione del procedimento.
3. La Segreteria della Camera Arbitrale provvede alla liquidazione delle spese.
4. Se una parte è assente all'udienza senza giustificato motivo, il Tribunale Arbitrale, verificata la regolarità della convocazione, può procedere all'udienza. Se rileva irregolarità nella convocazione, il Tribunale Arbitrale provvede a una nuova convocazione.



ART. 28 - Regole della procedura

1. Alla prima udienza il Tribunale Arbitrale verifica la regolarità della propria costituzione e di quella delle parti e, quando occorre, invita queste ultime a completare o a mettere in regola gli atti ed i documenti che riconosce difettosi.
2. Esso interroga liberamente le parti personalmente comparse e chiede loro chiarimenti relativamente ai fatti che formano oggetto della controversia; può tentare, altresì, di comporre la controversia.
3. Il Tribunale Arbitrale, in qualunque momento del procedimento, può rinnovare il tentativo di conciliazione.
4. Se le parti si conciliano, il Tribunale Arbitrale dichiara l'estinzione del procedimento ponendo le spese, liquidate ai sensi dell'art. 42, a carico di entrambe le parti.
5. In caso di mancata conciliazione, il Tribunale Arbitrale assegna alle parti i termini per produrre documenti e per presentare eventuali memorie e repliche.
6. Non è ammesso giuramento.
7. Il Tribunale Arbitrale può procedere all'assunzione dei mezzi di prova sia d'ufficio che su richiesta di parte, assicurando il pieno rispetto del principio del contraddittorio. In caso di ammissione di prove testimoniali è onere delle parti interessate assicurare la presenza dei testi nel giorno e nel luogo fissato per l'audizione. L'assenza del teste, senza giustificato motivo, comporta l'impossibilità di sentirlo successivamente salvo che, su richiesta della parte interessata, il Tribunale Arbitrale lo consenta.
8. Il Tribunale Arbitrale può assumere la deposizione del testimone, ove questi vi consenta, anche da luogo diverso dalla sede dell'arbitrato; può altresì deliberare di assumere la deposizione richiedendo al testimone di fornire per iscritto risposte a quesiti, entro un termine stabilito.
9. Se un testimone si rifiuta di comparire davanti al Tribunale Arbitrale, questi, quando lo ritenga opportuno, può richiedere al Presidente del Tribunale che ne ordini la comparizione davanti a sé. In tale ipotesi, il termine per la pronuncia del lodo è sospeso dalla data dell'ordinanza presidenziale alla data dell'udienza fissata per l'assunzione della testimonianza.
10. Gli arbitri possono chiedere alla pubblica amministrazione le informazioni scritte relative ad atti e documenti dell'amministrazione stessa, che è necessario acquisire in giudizio.
11. In caso di Collegio Arbitrale, lo stesso Collegio può delegare l'assunzione dei mezzi istruttori al Presidente o ad uno dei suoi componenti.
12. Il Tribunale Arbitrale può nominare uno o più consulenti tecnici d'ufficio, definire il loro incarico, ricevere le loro relazioni ed ascoltarli, in contraddittorio con gli eventuali consulenti tecnici di parte. Il Consulente Tecnico d'Ufficio ha i doveri imposti dal Regolamento agli arbitri e ad esso si applica la disciplina della ricusazione prevista per gli arbitri. In nessun caso l'Arbitro Unico o i componenti del Collegio Arbitrale possono essere nominati periti nell'ambito del procedimento a loro assegnato. Il consulente tecnico d'ufficio deve consentire alle parti di assistere direttamente o tramite i loro difensori alle operazioni di consulenza tecnica.
13. Il Tribunale Arbitrale, se le parti lo richiedono, può decidere la controversia su base documentale, nel pieno rispetto del principio del contraddittorio.
14. Conclusa la fase istruttoria, il Tribunale Arbitrale può fissare i termini per la presentazione di memorie conclusionali e repliche, fissando l'udienza di discussione orale. Dopo l'invito del Tribunale Arbitrale a precisare le conclusioni, le parti non possono proporre nuove domande, compiere nuove allegazioni, produrre nuovi documenti o proporre nuove istanze istruttorie.
15. Il comma precedente si applica anche nell'ipotesi in cui il Tribunale Arbitrale ritenga di pronunciare lodo parziale, limitatamente alla controversia oggetto di tale lodo.
16. Se più controversie pendono nel medesimo procedimento, il Tribunale Arbitrale può disporre la separazione, qualora essa sia opportuna, tranne che le domande proposte debbano essere unitariamente decise.

ART. 29 - Domande nuove

1. Il Tribunale Arbitrale decide sul merito delle domande nuove proposte dalle parti nel corso del procedimento, in presenza di una delle seguenti condizioni:



- a) la parte, contro la quale la domanda è proposta, dichiara di accettare il contraddittorio o non propone eccezione di inammissibilità preliminarmente ad ogni difesa sul merito, e il Tribunale Arbitrale non rifiuta espressamente la decisione;
 - b) la nuova domanda è oggettivamente connessa con una di quelle pendenti nel procedimento.
2. In ogni caso, il Tribunale Arbitrale consente alle altre parti di rispondere per iscritto alle domande nuove, fissando all'uopo congrui termini.

ART. 30 - Intervento volontario e chiamata in causa di un terzo

1. Il terzo che, intervenendo volontariamente nel processo, propone una domanda, deve depositare presso la Segreteria un atto, avente il contenuto di cui all'art. 19 del presente Regolamento.
2. La Segreteria trasmette l'atto di intervento alle parti ed agli arbitri. Qualora la domanda proposta con l'atto di intervento non sia compresa nell'ambito di efficacia della convenzione di arbitrato, la Segreteria assegna alle parti ed agli arbitri un termine non inferiore a venti e non superiore a trenta giorni per esprimere il proprio consenso. Ove entro il termine fissato non pervenga alla Segreteria il consenso delle parti e degli arbitri, la Segreteria avverte il terzo che il suo intervento è improcedibile.
3. Il terzo, che interviene volontariamente nel processo senza proporre una domanda, deve depositare presso la Segreteria un atto, avente il contenuto di cui all'art. 20 del presente Regolamento. La Segreteria trasmette l'atto di intervento alle parti ed agli arbitri.
4. L'ordinanza, con la quale il Tribunale Arbitrale dispone la chiamata in causa del terzo nelle ipotesi in cui lo consentono le norme applicabili al procedimento, è trasmessa dalla Segreteria al terzo.

ART. 31 - Anticipazione di spesa per accertamento tecnico

La spesa per l'espletamento di un accertamento tecnico deve essere anticipata dalla parte che lo ha richiesto o, in solido, dalle parti che lo hanno richiesto oppure dalla parte o dalle parti in solido a cui carico venga imposto il relativo onere dal Tribunale Arbitrale in ipotesi di accertamento tecnico disposto d'ufficio, secondo l'ammontare determinato nello stesso provvedimento dal Tribunale Arbitrale.

ART. 32 - Transazione in corso di procedimento

1. Qualora le parti giungano ad una transazione prima che si costituisca il Tribunale Arbitrale ne danno comunicazione alla Segreteria per l'archiviazione del procedimento.
2. Se la transazione fra le parti interviene dopo la costituzione del Tribunale Arbitrale, questo, tramite il Segretario della Camera Arbitrale, redige un verbale, sottoscritto dalle parti, con il quale viene esonerato dall'obbligo di pronunciare il lodo.
3. Se la transazione è solo parziale, il procedimento prosegue per la definizione dei punti della controversia ai quali la transazione non si riferisce.
4. Le parti possono concordemente richiedere al Tribunale Arbitrale di recepire in un lodo i termini della transazione tra loro intervenuta.

ART. 33 - Rinuncia alla domanda di arbitrato

Se, prima della costituzione del Collegio Arbitrale o dell'Arbitro Unico e della costituzione di parte convenuta, parte attrice deposita una rinuncia totale alla domanda di arbitrato, preventivamente trasmessa alla controparte/controparti mediante raccomandata a.r. o altro mezzo in grado di fornire la prova del ricevimento, la Segreteria della Camera Arbitrale archivia il procedimento.

ART. 34 - Ordinanze del Tribunale Arbitrale

1. Salvo quanto previsto per il lodo, il Tribunale Arbitrale decide con ordinanza.
2. Le ordinanze sono pronunciate a maggioranza. Non è necessaria la conferenza personale degli arbitri.
3. Le ordinanze devono essere redatte per iscritto e possono essere sottoscritte anche dal solo Presidente del Tribunale Arbitrale.
4. Le ordinanze del Tribunale Arbitrale sono revocabili.



5. L'ordinanza, con la quale l'arbitro solleva la questione di legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge, è depositata insieme al fascicolo di arbitrato presso la Segreteria della Camera Arbitrale. La Segreteria trasmette l'ordinanza e il fascicolo alla Corte Costituzionale, e notifica l'ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Presidente della Giunta Regionale, a seconda che la questione riguardi una norma statale o regionale. L'ordinanza, sempre a cura della Segreteria, è notificata altresì ai Presidenti delle due Camere del Parlamento ovvero, se si tratta di norma regionale, al Presidente del Consiglio Regionale interessato.
6. Se l'ordinanza non è stata emessa in udienza, essa è comunicata alle parti con le modalità di cui all'art. 3 del presente Regolamento.

ART. 35 - Udienze e verbali

1. Le udienze sono fissate dal Tribunale Arbitrale d'intesa con la Segreteria e comunicate alle parti con congruo preavviso.
2. Di ogni udienza del procedimento viene redatto verbale sottoscritto dal Tribunale Arbitrale, dalle parti e dal Segretario della Camera Arbitrale o suo delegato; il Segretario fornisce copia dei verbali alle parti ed agli Arbitri e dà comunicazione di ogni atto del procedimento.
3. In sostituzione del verbale è ammessa la riproduzione fonografica o con ogni altro mezzo.

CAPO IV – IL LODO

ART. 36 - Termine per la pronuncia del lodo

1. Salvo diverso accordo tra le parti, il Tribunale Arbitrale deve pronunciare la decisione entro 240 giorni dalla data della prima udienza.
2. Le parti concordemente possono consentire con atto scritto la proroga del termine anche più di una volta.
3. Qualora debbano essere assunti mezzi di prova o venga pronunciato lodo non definitivo o venga disposta una consulenza tecnica d'ufficio oppure in caso di motivato impedimento temporaneo dell'Arbitro Unico o di un componente del Collegio Arbitrale, il Tribunale Arbitrale può prorogare il termine per non più di 180 giorni. Se l'Arbitro Unico è impedito ad adottare il provvedimento di proroga del termine, lo stesso viene emesso dal Consiglio Arbitrale.
4. Se alla scadenza del termine già prorogato, l'Arbitro Unico od il componente del Collegio Arbitrale sia ancora impedito, deve essere sostituito ai sensi dell'art. 15 del presente Regolamento.
5. Il decorso del termine originariamente fissato o successivamente prorogato, non può essere fatto valere come causa di nullità della decisione se la parte, prima della deliberazione ai sensi dell'art. 37 del presente Regolamento, non abbia comunicato alle altre parti ed agli Arbitri, per iscritto e con mezzo idoneo alla ricezione, che intende far valere la loro decadenza; se la parte fa valere la decadenza degli arbitri, questi, verificato il decorso del termine, dichiarano estinto il procedimento, restando escluso ogni loro diritto al compenso. Sono, comunque, fatte salve le spese amministrative a favore della Camera Arbitrale di Verona.
6. Il termine per la pronuncia del lodo è sospeso durante la sospensione del procedimento. In ogni caso, dopo la ripresa del procedimento, il termine residuo, se inferiore, è esteso a 90 giorni.

ART. 37 - Deliberazione e documentazione della decisione

1. Il lodo è deliberato dall'Arbitro Unico o dal Collegio Arbitrale a maggioranza di voti; è redatto per iscritto, in tanti originali in bollo quante sono le parti più uno per la Segreteria della Camera Arbitrale.
2. I componenti del Collegio Arbitrale possono sottoscrivere il lodo in tempi diversi. Ogni componente del Collegio deve indicare il luogo, il giorno, il mese e l'anno in cui la firma è stata apposta. Il lodo ha efficacia vincolante tra le parti dalla data dell'ultima sottoscrizione.



3. Qualora uno degli Arbitri non possa o non voglia sottoscrivere la decisione, gli altri daranno atto nella decisione stessa del rifiuto o del motivo dell'impedimento e la decisione sarà comunque valida ed efficace.
4. Qualora si tratti di impedimento assoluto e permanente a sottoscrivere, sopravvenuto per l'Arbitro Unico, si procede alla sua sostituzione ai sensi dell'art. 15 del presente Regolamento.

ART. 38 - Contenuto del lodo

1. Il lodo deve contenere:
 - a. l'indicazione degli arbitri, delle parti e dei loro difensori;
 - b. l'indicazione della convenzione arbitrale;
 - c. l'indicazione della sede dell'arbitrato;
 - d. l'indicazione delle conclusioni delle parti;
 - e. l'esposizione anche sommaria dei motivi della decisione;
 - f. il dispositivo;
 - g. la decisione sulla ripartizione dei costi del procedimento, con riferimento al provvedimento di liquidazione disposto dalla Segreteria della Camera Arbitrale, e sulle spese di difesa sostenute dalle parti.
2. Se l'Arbitro Unico o il Collegio Arbitrale ritiene, per motivi da indicare nel lodo, di essere in grado di decidere solo alcuni punti della controversia, emette un lodo parziale. Il lodo parziale viene emesso, altresì, nel caso in cui il Tribunale Arbitrale definisca solo una o alcune delle controversie cumulate nel procedimento. Il Tribunale Arbitrale pronuncia un lodo non definitivo quando risolve una o più questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, e in ogni altra ipotesi consentita dalle norme applicabili al procedimento. Nelle ipotesi di cui sopra il Tribunale Arbitrale dispone con ordinanza la prosecuzione del procedimento. Il lodo parziale ed il lodo non definitivo non modificano il termine di deposito del lodo definitivo. Al lodo parziale ed al lodo non definitivo si applicano le disposizioni del Regolamento sul lodo. Il lodo non definitivo non contiene la decisione sulle spese del procedimento e sulle spese di difesa. Il lodo parziale contiene la decisione sulle spese di procedimento e sulle spese di difesa solo se, nei confronti di alcune delle parti, definisce la controversia.
3. Nel lodo definitivo l'Arbitro Unico o il Collegio indica la parte o le parti tenute al pagamento delle spese del procedimento arbitrale; stabilisce inoltre in quale proporzione le predette spese debbano essere ripartite fra le parti stesse.
4. La Segreteria segnala al Tribunale Arbitrale, che abbia richiesto alla Camera Arbitrale l'esame di una bozza del lodo prima della sua sottoscrizione, l'eventuale mancanza dei requisiti formali richiesti per lo stesso.

ART. 39 - Deposito e correzione del lodo

1. Il lodo deve essere depositato dal Tribunale Arbitrale presso la Segreteria della Camera Arbitrale entro 10 giorni dalla data dell'ultima sottoscrizione.
2. L'Arbitro Unico e/o il Presidente del Collegio Arbitrale deposita il lodo in tanti originali in bollo quante sono le parti più uno per la Segreteria della Camera Arbitrale. Il valore dell'imposta di bollo sarà calcolato, in fase di liquidazione dell'onorario, come rimborso spese dovuto all'arbitro.
3. La Segreteria, successivamente all'avvenuto pagamento delle spese della procedura arbitrale, debitamente richieste alle parti, trasmette il lodo a ciascuna parte mediante consegna di un originale effettuata con le modalità di cui all'articolo 3.
4. Il lodo è soggetto a correzione su istanza di parte.
5. L'istanza di correzione deve essere depositata presso la Segreteria entro 30 giorni dal ricevimento del lodo.
6. Il Tribunale Arbitrale decide con ordinanza, sentite le parti, entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza di correzione.



ART. 40 - Determinazione arbitrale irrituale

1. I documenti redatti dagli Arbitri a conclusione della procedura, sono depositati entro 20 giorni dal loro completamento, presso la Segreteria della Camera Arbitrale in tanti originali (in bollo) quante sono le parti più uno (in bollo) per la Camera Arbitrale. Il valore dell'imposta di bollo sarà calcolato, in fase di liquidazione dell'onorario, come rimborso spese dovuto all'arbitro/i.
2. La Segreteria stessa provvede quindi a dare comunicazione alle parti dell'avvenuto deposito, invitando le stesse al versamento integrale delle spese e competenze.
3. Le parti possono chiedere copia della documentazione depositata in Segreteria, successivamente all'avvenuto versamento di cui al comma 2.

CAPO V – LE SPESE DEL PROCEDIMENTO

ART. 41 - Valore della controversia

1. Il valore della controversia, ai fini della definizione delle spese di procedimento, è dato dalla somma delle domande presentate da tutte le parti.
2. Se la parte formula domande in via principale e in via subordinata, viene considerata, ai fini del valore della controversia, la sola domanda in via principale.
3. La Segreteria determina il valore della controversia sulla base degli atti introduttivi e sulla base delle ulteriori indicazioni delle parti e del Tribunale Arbitrale.
4. Qualora la controversia oggetto dell'arbitrato sia inizialmente di valore indeterminato e/o indeterminabile, si applicheranno le tariffe relative allo scaglione compreso tra 25.001,00 a 50.000,00 euro. Entro l'ultima udienza del procedimento, il Tribunale Arbitrale, sentite le parti, dovrà in via definitiva determinare il valore della controversia o almeno determinare lo scaglione di riferimento, sulla base del quale la Segreteria della Camera Arbitrale provvederà a calcolare il saldo delle spese dovute.

ART. 42 - Spese del procedimento

1. Le spese del procedimento comprendono:
 - a) gli onorari (e rimborsi spese) degli arbitri;
 - b) le spese amministrative camerali;
 - c) i rimborsi spese per la Camera Arbitrale come indicati nell'allegato tariffario;
 - d) gli onorari (e rimborsi spese) del consulente tecnico d'ufficio.
2. A conclusione del procedimento e prima del deposito del lodo, la Segreteria della Camera Arbitrale provvede alla liquidazione del saldo delle spese di procedimento in base al tariffario vigente, tenendo conto dei criteri di cui all'art. 18.
3. La liquidazione disposta dalla Segreteria della Camera Arbitrale è comunicata al Tribunale Arbitrale, che la menziona nella decisione sulle spese contenuta nel lodo. La liquidazione suddetta non pregiudica la decisione del Tribunale Arbitrale in ordine alla ripartizione dell'onere delle spese tra le parti.
4. Nell'ipotesi di Collegio Arbitrale, gli onorari liquidati dalla Segreteria sono così ripartiti: 50% in favore del Presidente del Collegio e 25% in favore di ciascuno degli altri due Arbitri.
5. Gli onorari dei consulenti tecnici di ufficio sono determinati dal Tribunale Arbitrale con equo apprezzamento, tenendo conto della tariffa professionale, della tariffa giudiziale e di ogni altra circostanza.
6. I rimborsi spese degli arbitri e dei consulenti tecnici d'ufficio devono essere comprovati dai relativi documenti di spesa. In difetto di loro esibizione, si considerano assorbiti dai relativi onorari.
7. Il Segretario della Camera Arbitrale provvede a richiedere alle parti i versamenti dovuti.
8. Al pagamento di tali somme le parti sono, comunque, tenute in via solidale.



ART. 43 - Versamenti pecuniari

1. Dopo il deposito della domanda di arbitrato e della memoria di risposta, la Segreteria della Camera Arbitrale richiede, alle parti, il deposito di un fondo iniziale, corrispondente alla somma necessaria per la copertura al 50% delle spese amministrative, secondo il tariffario in vigore al momento della presentazione della domanda, ed una somma pari al 30% del compenso minimo spettante al Tribunale Arbitrale in relazione al valore della controversia.
2. La Segreteria può richiedere alle parti successive integrazioni del fondo iniziale in relazione all'attività svolta ovvero in caso di variazione del valore della controversia e fissa il termine per i versamenti.
3. Gli importi di cui al comma 2 sono richiesti a tutte le parti in eguale misura.
4. Se una parte non versa l'importo richiesto, la Segreteria può richiederlo all'altra parte e fissare un termine per il pagamento.
5. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti se una parte non effettua il versamento da lei dovuto, ciascuna delle altre parti può provvedere al pagamento per intero; in tal caso l'importo relativo sarà riportato nel lodo quale credito della parte adempiente.
6. In ogni caso di mancato pagamento entro il termine fissato, la Segreteria può sospendere il procedimento. La sospensione è revocata dalla Segreteria, verificato l'adempimento.
7. Decorsi due mesi dalla comunicazione della sospensione senza che il versamento sia eseguito dalle parti, la Segreteria può dichiarare l'estinzione del procedimento.

CAPO VI - ARBITRATO SEMPLIFICATO

ART. 44 - Ambito di applicazione

1. La procedura di arbitrato semplificato si applica quando il valore della domanda di arbitrato non ecceda € 100.000,00. In questo caso, la parte attrice non può successivamente aumentare la propria richiesta oltre il limite sopra indicato. In caso di domande riconvenzionali di valore eccedente il limite di cui al presente comma, il Consiglio Arbitrale può stabilire di applicare la procedura di arbitrato ordinario.
2. Salvo che nella clausola arbitrale sia previsto espressamente ed esclusivamente l'arbitrato semplificato, qualora il valore della controversia non sia indicato in domanda, o sia indicato come indeterminato/indeterminabile, si applicherà la procedura di cui al presente Capo solo se la parte attrice dichiara nella domanda di arbitrato che intende avvalersi della procedura di arbitrato semplificato e limitare le proprie richieste entro il limite di cui al comma 1; in assenza di tali indicazioni, si applicherà la procedura di arbitrato ordinario.
3. La procedura di cui al presente Capo è altresì applicabile a tutti i procedimenti, senza alcun limite di valore, se le parti lo abbiano espressamente previsto nella clausola compromissoria o ne abbiano concordato l'applicazione anche successivamente, al più tardi alla prima udienza.
4. Le parti possono concordemente escludere l'applicazione della procedura di arbitrato semplificato anche per controversie rientranti nel limite di cui al precedente comma 1, al più tardi alla prima udienza.
5. Salvo che nella clausola arbitrale sia previsto espressamente ed esclusivamente l'arbitrato semplificato, il Consiglio arbitrale può stabilire, nel provvedimento di nomina dell'Arbitro o del Presidente del Collegio Arbitrale, che le disposizioni del presente Capo non si applichino in ragione della particolare complessità della controversia.

ART. 45 - Nomina e ricsuzione dell'Arbitro

1. Il Tribunale Arbitrale è costituito da un Arbitro Unico, anche in deroga a quanto previsto dalla convenzione arbitrale. L'Arbitro è nominato dal Consiglio Arbitrale.
2. L'Arbitro deve trasmettere alla Segreteria la propria dichiarazione di accettazione ed indipendenza entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione di nomina.



3. Ciascuna parte può depositare un'istanza di ricusazione entro 5 giorni dalla ricezione della comunicazione di accettazione dell'Arbitro o dalla sopravvenuta conoscenza della causa di ricusazione.

ART. 46 - Il procedimento

4. L'arbitrato semplificato ha natura rituale e l'Arbitro deciderà, salvo espressa concorde determinazione delle parti, secondo diritto.
5. Le parti devono indicare e depositare unitamente alla domanda ed alla risposta – a pena di inammissibilità – tutti i mezzi di prova di cui intendono avvalersi, con specificazione dei fatti che intendono provare attraverso gli stessi.
6. La parte convenuta deve depositare la propria memoria di risposta entro 30 giorni dalla ricezione della domanda; in caso di domanda riconvenzionale, il termine per il deposito di una replica è di 15 giorni.
7. Salva diversa determinazione dell'Arbitro, le parti possono depositare, oltre agli atti introduttivi, una sola memoria, nel termine a tal fine assegnato. Sentite le parti, l'Arbitro può limitare la lunghezza e l'oggetto delle memorie, il numero di documenti e il numero di testimoni eventualmente richiesti.
8. Salva diversa, giustificata e motivata determinazione dell'Arbitro, le parti non possono proporre domande nuove dopo la costituzione del Tribunale Arbitrale.
9. L'Arbitro fissa, di regola, un'unica udienza per l'assunzione dei mezzi di prova ammessi e per la discussione finale, al termine della quale le parti rassegnano a verbale le conclusioni definitive. E' espressamente esclusa, salvo che l'Arbitro non l'autorizzi per motivi eccezionali, la presentazione di memorie scritte dopo la chiusura dell'udienza di discussione. Qualora l'Arbitro ritenga, per la risoluzione della controversia, di richiedere una consulenza tecnica d'ufficio, potrà fissare un'altra udienza per la discussione dei risultati della perizia. Le udienze possono svolgersi anche mediante videoconferenza o con altri mezzi idonei.
10. I termini fissati dall'Arbitro sono a pena di decadenza, salvo che non sia diversamente stabilito dal provvedimento che li fissa.
11. Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente Capo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per l'arbitrato ordinario.

ART. 47 - Il lodo

1. L'Arbitro deve depositare presso la Segreteria il lodo definitivo entro 90 giorni dalla data della sua accettazione.
2. Il termine per il deposito del lodo può essere prorogato dalla Segreteria, per giustificati motivi, su concorde richiesta delle parti o su domanda motivata dell'Arbitro.

CAPO VII – NORME RELATIVE ALLE PERIZIE CONTRATTUALI

ART. 48 - Procedimento

3. La Camera Arbitrale assicura, a richiesta, il proprio intervento per designare periti ed esperti che debbano effettuare constatazioni e accertamenti per mandato congiunto delle parti.
4. I periti ed esperti saranno scelti dalle parti o, per loro delega, dal Consiglio Arbitrale. Essi potranno chiedere alle parti un versamento iniziale per onorari e spese.
5. La relazione peritale è depositata in originale presso la Segreteria della Camera Arbitrale, che ne rilascia copia autentica alle parti.
6. Le norme dei precedenti capi si applicano, ove compatibili, anche alla perizia contrattuale.



CAPO VIII –NORME RELATIVE AGLI ARBITRAGGI

ART. 49 - Procedimento

1. Gli Arbitratori sono dispensati da formalità di procedimento che non siano quelle del presente Regolamento. Salvo diverso accordo delle parti, essi decidono secondo equità e tenendo presente i criteri obiettivi e di determinazione dei valori stabiliti dagli usi e dalla pratica dei singoli rami del commercio.
2. Le norme dei precedenti titoli si applicano, ove compatibili, anche agli arbitraggi.

CAPO IX – NORME FINALI

ART. 50

Nelle controversie in cui sia prevista per legge una procedura arbitrale, il presente Regolamento si applica in quanto compatibile con la normativa di riferimento.

Per quanto non previsto o non diversamente disposto nel presente Regolamento valgono le disposizioni del codice di procedura civile in materia di arbitrato.

CODICE DEONTOLOGICO DELL'ARBITRO

ART. 1 – ACCETTAZIONE DEL CODICE DEONTOLOGICO

1. Colui che accetta la nomina ad arbitro in un arbitrato amministrato dalla Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Verona, sia egli nominato dalla parte/dalle parti o dal Consiglio della Camera Arbitrale, si impegna a svolgere l'incarico secondo il regolamento della Camera Arbitrale di Verona e secondo il presente Codice Deontologico.
2. Il Codice Deontologico si applica anche al consulente tecnico d'ufficio nominato nei procedimenti arbitrali amministrati dalla Camera Arbitrale di Verona.
3. Il Codice Deontologico si applica anche agli arbitrali ed ai periti nominati nei procedimenti amministrati dalla Camera Arbitrale di Verona.

ART. 2 – COMPETENZA

L'arbitro, quando accetta, deve essere certo di poter svolgere il proprio incarico con la competenza richiesta dalla sua funzione giudicante e dalla materia oggetto della controversia.

ART. 3 – DISPONIBILITA'

L'arbitro, quando accetta, deve essere certo di poter dedicare all'arbitrato il tempo e l'attenzione necessari, al fine di svolgere e concludere l'incarico nel modo più sollecito possibile.

ART. 4 – IMPARZIALITA'

L'arbitro, quando accetta, deve essere certo di poter svolgere il proprio incarico con la indispensabile imparzialità insita nella funzione giudicante che si appresta a svolgere nell'interesse di tutte le parti, salvaguardando il proprio ruolo da qualunque pressione esterna, diretta o indiretta.

ART. 5 – INDIPENDENZA

L'arbitro, quando accetta, deve oggettivamente essere in una situazione di assoluta indipendenza. Egli deve rimanere indipendente in ogni fase del procedimento ed anche dopo il deposito del lodo, per il periodo di eventuale impugnazione dello stesso.

ART. 6 – DICHIARAZIONE DI IMPARZIALITA' E INDIPENDENZA

1. Per garantire la sua imparzialità ed indipendenza, l'arbitro deve rilasciare la dichiarazione scritta prevista dal Regolamento della Camera Arbitrale di Verona.
2. Qualunque dubbio in merito alla opportunità di dichiarare o meno un fatto, una circostanza o un rapporto deve essere risolto a favore della dichiarazione.
3. Il successivo accertamento di fatti, circostanze o rapporti che avrebbero dovuto essere dichiarati può essere valutato dalla Camera Arbitrale come causa di sostituzione dell'arbitro, anche d'ufficio, nel corso del procedimento e di non conferma in un nuovo procedimento.

ART. 7 – SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

1. L'arbitro deve favorire un completo e rapido svolgimento del procedimento.

2. In particolare, deve stabilire i tempi e i modi delle udienze così da consentire la partecipazione delle parti su un piano di totale parità e di assoluto rispetto del principio del contraddittorio.

ART. 8 – COMUNICAZIONI UNILATERALI

L'arbitro deve evitare, in qualunque fase del procedimento, ogni comunicazione unilaterale con qualunque parte o i suoi difensori, senza darne immediata notizia alla Camera Arbitrale perchè lo comunichi alle altre parti ed agli altri arbitri.

ART. 9 – TRANSAZIONE

L'arbitro può sempre suggerire alle parti l'opportunità di una transazione o di una conciliazione della controversia ma non può influenzare la loro determinazione, facendo intendere di avere già raggiunto un giudizio sull'esito del procedimento.

ART. 10 – DELIBERAZIONE DEL LODO

L'arbitro deve evitare qualunque atteggiamento ostruzionistico o non collaborativo, garantendo una pronta partecipazione alla fase di deliberazione del lodo. Rimane impregiudicata la sua facoltà di non sottoscrivere il lodo, in caso di deliberazione presa a maggioranza del collegio arbitrale.

ART. 11- SPESE

1. L'arbitro non può accettare alcun accordo diretto o indiretto con le parti o i loro difensori in relazione all'onorario ed alle spese.
2. L'onorario dell'arbitro è determinato esclusivamente dalla Segreteria della Camera Arbitrale secondo le tariffe fissate dalla Giunta della Camera di Commercio di Verona, che si ritengono approvate dall'arbitro quando accetta l'incarico.
3. L'arbitro deve evitare spese superflue che possano far aumentare immotivatamente i costi della procedura.

ART. 12 – VIOLAZIONE DEL CODICE DEONTOLOGICO

L'arbitro che non rispetta le norme del presente Codice Deontologico è sostituito, anche d'ufficio, dal Consiglio della Camera Arbitrale che, a seguito di tale violazione, può anche rifiutarne la conferma in successivi procedimenti.